

## □ Interrogazione n. 602

presentata in data 7 dicembre 2006

a iniziativa del Consigliere Massi

**“Contributi per la distruzione di rifiuti di origine animale: articolo 1, decreto legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 18 giugno 2002, n. 18”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere Francesco Massi,

Visto:

che il regolamento CEE n. 1174/2002 del Parlamento Europeo;

che l'articolo 1 del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68 "Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina" convertito con modificazioni dalla legge 18 giugno 2002, n. 18; in cui viene stabilito che gli impianti preposti allo smaltimento percepiscono il contributo "... Al fine di assicurare sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 20,02, un contributo di:

- a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;
- b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio”;

che la legge 118/2002 specificava che la copertura finanziaria si estendeva per tutto l'anno 2002/2003/2004 con euro 240 milioni per l'intero triennio;

Richiamata la normativa sopraccitata si avvince che gli allevatori non avrebbero dovuto sostenere nessun costo poiché il contributo sarebbe stato (come in effetti è stato) elargito agli impianti di pretrattamento, i quali a loro volta avrebbero dovuto rimborsare i costi alle ditte per la raccolta, trasporto e lo stoccaggio delle carcasse animali;

Considerato che tali contributi vengono erogati dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) (allegato 1 parte integrante);

Rilevato che oltre ai rilevanti contributi economici versati dall'AGEA, alcuni impianti che provvedono alla distruzione dei materiali a rischio pretendono ingenti somme anche dai soggetti che provvedono a raccogliere ed a trasportare i materiali destinati alla distruzione, come da allegato 2, in spregio alla normativa regionale, nazionale ed europea, con enormi profitti;

Considerate le deliberazioni della Giunta regionale n. 695/2001 e n. 891/2001 e successivi atti attuativi;

### INTERROGA

il Presidente della giunta per conoscere:

- 1) quanti finanziamenti sono stati erogati, considerando sia quelli versati dall'AGEA che quelli versati dalla Regione Marche, con finanziamenti propri, alle ditte di impianti che provvedono alla distruzione dei materiali a rischio;
- 2) se è possibile che queste ditte abbiano ricevuto finanziamenti per gli stessi materiali da smaltire sia attraverso fondi regionali (delibera n. 695/2001 e n. 891/2001), che attraverso fondi statali legge 18 giugno 2002, n. 18;
- 3) se è stato verificato il caso di allevatori che abbiano pagato il trasporto dei materiali classificati a rischio dalla normativa comunitaria;
- 4) se sono state attuate dal servizio competente verifiche, con incrocio di dati sui tabulati completi dell'AGEA, così da verificare la correttezza della spesa.

*(Allegati depositati agli atti)*